

Onorevole  
Autorità di Regolazione per  
Energia Reti e Ambiente  
Direzione Mercati Retail e Tutele  
dei Consumatori di Energia  
Piazza Cavour 5 - 20121 Milano  
protocollo.aeegsi@pec.energia.it  
mercati-retail@arera.it

Roma, lì 20 aprile 2020

Osservazioni al DCO 90/2020/R/GAS

“Ottemperanza alla sentenza del TAR Lombardia n. 38/2020”

Onorevole Autorità,  
in allegato trasmettiamo la nostra posizione riguardo l’oggetto.  
Con massimo riguardo

Il Direttore Generale  
( Giuseppe Venditti )

allegato cdt

## Allegato

Osservazioni al DCO 90/2020/R/GAS “Ottemperanza alla sentenza del TAR Lombardia n. 38/2020, di annullamento parziale della deliberazione dell’Autorità 32/2019/R/gas - Orientamenti relativi alla rideterminazione dell’elemento  $UG_{2k}$  applicato ai clienti finali”

### Osservazioni generali

IGAS apprezza la possibilità offerta da ARERA di un confronto sul tema in oggetto per il quale si ritiene fondamentale mantenere una concreta interazione tra gli attori del settore e l’Autorità, come sin qui fatto nel processo di revisione del coefficiente  $k$  per il biennio 2010-2012.

Ciò premesso, si ritiene importante far presente come questo ulteriore intervento dell’Autorità in materia di  $UG_{2k}$ , resosi necessario in esito alla sentenza del TAR Lombardia n. 38/2020, si collochi in un momento molto delicato per l’operatività dell’intero settore gas, in quanto l’emergenza epidemiologica da COVID-19 obbliga gli operatori a svolgere le proprie attività - come noto, in buona parte di carattere essenziale - in un contesto reso più difficile da limitazioni e misure restrittive, nonché con la maggior parte del proprio personale impiegato da remoto.

In presenza di queste condizioni al contorno e, fermo restando lo scopo riconosciuto dell’intervento volto al reintegro delle somme spettanti alle società di vendita in esito alle sentenze del giudice amministrativo, oltre che rispondere agli specifici spunti di consultazione, verrà formulata una **proposta di una soluzione alternativa**, caratterizzata da **minori impatti sui sistemi** degli operatori (anche in considerazione del particolare momento storico in cui essa verrebbe implementata). Una proposta che a nostro avviso sarà maggiormente in grado di garantire il **duplice obiettivo** perseguito dall’Autorità, in ottemperanza alla pronuncia del giudice amministrativo, **di parità di contribuzione da parte di tutte le categorie di clienti interessati** e di rispetto delle tempistiche di rimborso a favore delle imprese di vendita definite dalla delibera 32/2019.

*Q1. Si condividono le modalità di raccolta del gettito illustrate? Se no, per quali*

### *motivi?*

Si comprende il chiaro obiettivo generale di far contribuire in maniera paritaria al meccanismo di recupero tutte le categorie di clienti interessati dall'applicazione dell'elemento  $UG_{2k}$  (ovvero, sia quelli che - avendo consumi inferiori a 200mila Smc/anno - hanno finora già partecipato alla copertura dell'onere, sia quelli che - in ragione di consumi più alti di tale soglia - inizierebbero a contribuire solo da ora), ma si ritiene possano esserci soluzioni più rapide ed efficienti rispetto alla proposta dell'Autorità di prevedere un'aliquota differenziata tra i due gruppi di clienti (cfr. punto 2.7 del DCO), che genererebbe sensibili ripercussioni sui sistemi di fatturazione degli operatori.

Va infatti fatto presente che **intervenire ora sui sistemi di fatturazione** per operare le modifiche che la proposta dell'Autorità richiederebbe, risulterebbe **particolarmente complesso per via della situazione** già critica causata dall'**emergenza epidemiologica da COVID-19**. In questo momento infatti tutti i soggetti della filiera energetica sono costretti ad operare in un contesto contraddistinto da numerose limitazioni e restrizioni, con la conseguenza che i sistemi IT - già sotto stress per consentire l'operatività da remoto del personale nonché la funzionalità degli applicativi gestionali necessari allo svolgimento delle prestazioni essenziali - potrebbero non permettere rilevanti interventi di modifica, nonché il collaudo e il rilascio in sicurezza di tali evolutive. È infatti possibile che la modifica di tali sistemi possa generare situazioni di discontinuità e/o ripercussioni negative (blocchi, rallentamenti, ecc.) sugli altri applicativi già in uso.

Alla luce di ciò, anche allo scopo di limitare tali potenziali effetti negativi, e tenuto conto del limitato numero di pdr ai quali la componente  $UG_{2k}$  non è stata sin qui applicata, si propone di seguito una **soluzione alternativa** a quella prospettata nel DCO. Tale soluzione prevede che nei confronti dei soli soggetti che finora non hanno contribuito al meccanismo di esazione tramite l'applicazione della sub-componente  $UG_{2k}$  venga effettuato **il conguaglio relativo all'elemento  $UG_{2k}$  con riferimento al periodo a partire dal 1 aprile 2019**. Tale modalità consentirebbe di riprodurre la situazione che si sarebbe avuta qualora l'elemento  $UG_{2k}$  fosse stato applicato sin dall'inizio all'intera platea di clienti. A valle di ciò, verrebbe determinato l'ammontare del gettito ancora mancante, che sarebbe quindi

recuperato mediante **l'applicazione di un'aliquota unica** alla generalità dei clienti finali. Per rendere maggiormente agevole l'implementazione di tale soluzione, potrebbe essere opportuno prevedere **l'applicazione dal 1° luglio p.v., a tutti i clienti finali (fino a 200mila Smc/anno e oltre) dello stesso valore della componente applicato dal 1 aprile 2019 sino al 31 marzo scorso.**

Qualora tuttavia l'Autorità valutasse non opportuno adottare soluzioni per le quali fosse necessario effettuare un conguaglio delle fatture del servizio di distribuzione, seppur per un limitato numero di pdr/clienti finali e relativamente a un breve periodo (un solo anno, dall'aprile 2019 all'aprile 2020), e volesse dare seguito al proprio orientamento fissando un'aliquota differenziata per i due gruppi di clienti, si ritiene fondamentale che vengano definiti il prima possibile modalità e dettagli applicativi di tale proposta, ferma restando la necessità di garantire agli operatori un adeguato lasso di tempo per effettuare le necessarie modifiche informatiche ai propri sistemi di fatturazione.

Qualora si decidesse di perseguire la modalità proposta nel DCO, in uno spirito di semplificazione (ma anche allo scopo di garantire la certezza e la stabilità dei perimetri di applicazione della  $UG_{2k}$  inizialmente individuati) si ritiene condivisibile quanto proposto al punto 2.8 del DCO, ossia che gli insiemi di pdr identificati in base al parametro  $CA_{pdr}$  (reso disponibile dal SII e valido sino a settembre 2020) rimangano invariati, fatte salve eventuali disattivazioni, per tutto il periodo di applicazione della sub-componente  $UG_{2k}$ .

Al contempo, sempre in un'ottica di semplificazione, nonché allo scopo di evitare discriminazioni che potrebbero indurre i clienti interessati a sporgere reclamo, si riterrebbe opportuno specificare che, qualora un pdr venga attivato in un momento successivo all'entrata in vigore dell'aliquota differenziata, tale pdr (che non farebbe parte di nessuno dei due raggruppamenti di pdr presi a riferimento per l'individuazione delle aliquote, né sarebbe interessato da esigenze di compensazione della contribuzione, che interessano invece i pdr preesistenti), indipendentemente dal livello di consumo annuo, sia assimilato ai punti a cui oggi viene già applicata la  $UG_{2k}$  e che quindi gli sia applicata l'aliquota rientrante nell'intervallo i cui estremi sono stati ipotizzati pari a 0,180 e 0,230. L'adozione di tale accorgimento sembra opportuna anche in considerazione del fatto che il

parametro  $CA_{pdr}$  dichiarato dalle società di vendita in occasione della nuova attivazione/voltura di un pdr può talvolta essere oggetto di modifica nel corso dello stesso anno termico per effetto di successivi aggiornamenti *on condition* all'RCU del Sistema Informativo Integrato (SII).

***Q2. Si condivide l'applicazione dell'elemento  $UG_{2k}$  ai primi 200.000Smc annui? Se no per quale motivo?***

Fermo restando quanto illustrato in risposta allo spunto di consultazione Q1, l'applicazione della componente  $UG_{2k}$  esclusivamente ai primi 200mila Smc non sembra sollevare particolari criticità.

***Q3. Si condividono le modalità di identificazione dei due insiemi di clienti cui applicare l'elemento  $UG_{2k}$  come rimodulato? Se no per quale motivo?***

Si rimanda a quanto già precedentemente illustrato in risposta allo spunto di consultazione Q1.

***Q4. Si condividono le tempistiche illustrate?***

Fermo restando l'obiettivo di garantire il reintegro delle somme spettanti alle società di vendita in esito alle sentenze del giudice amministrativo, si ritiene che una soluzione alternativa quale quella illustrata in risposta al Q1 permetterebbe - una volta effettuato un **conguaglio relativo ad un limitato numero di pdr** e ad un solo anno - di riprodurre in maniera più semplice ed immediata la situazione che si sarebbe avuta qualora l'elemento  $UG_{2k}$  fosse stato applicato sin dall'inizio all'intera platea di clienti, permettendo quindi di proseguire a recuperare il gettito mancante tramite **l'applicazione di un'aliquota unica**.

Tale soluzione appare preferibile, in quanto più efficiente e più rispondente all'esigenza di rispettare le (ridotte) tempistiche previste dal DCO, considerate nel contesto dell'attuale situazione di emergenza sanitaria, con i suoi effetti sulle modalità di ritorno ad una normale operatività.

Ciò nondimeno, **qualora l'ARERA intendesse dare seguito al proprio orientamento** e quindi individuare due aliquote diverse da applicare ai sottogruppi di clienti, sarebbe necessario definire il prima possibile modalità e

dettagli applicativi di tale proposta (auspicabilmente adottando i correttivi già illustrati in risposta allo spunto di consultazione Q1), ferma restando la necessità di garantire agli operatori un lasso di tempo adeguato per effettuare le modifiche informatiche ai propri sistemi di fatturazione. **A tale riguardo, si ritiene che un percorso di questo tipo rischierebbe di consentire la fatturazione con aliquota differenziata soltanto a decorrere dal 1 ottobre 2020.**

In ogni caso, qualora non fosse possibile rispettare la data di partenza del nuovo meccanismo prevista per il prossimo 1 luglio, per effetto delle tempistiche di implementazione degli adeguamenti IT ai sistemi di fatturazione, **si ritiene necessario che la quantificazione della nuova componente  $UG_{2K}$  venga effettuata tenendo conto dell'esigenza di recuperare il gettito previsto in tempo utile per garantire i versamenti alle imprese di vendita secondo le scadenze fissate dalla delibera 32/2019/R/gas.**

Eventuali cambiamenti dei termini o degli ammontari spettanti definiti dalla predetta delibera impatterebbero molto negativamente sulle aziende del settore, sia dal punto di vista reddituale, in quanto, in caso di modifica dell'importo, queste dovrebbero rilevare l'eventuale storno di un provento, sia dal punto di vista finanziario, in quanto un allungamento dei termini di pagamento determina una maggior esposizione finanziaria per le società.